Bonus psicologo: al via le domande per il 2023

di Antonella Madia

Pubblicato il 24 Febbraio 2024

Utili indicazioni operative per la fruizione del cd. Bonus psicologo: la domanda per l'anno 2023 potrà essere presentata a decorrere dal 18 marzo e fino al 31 maggio 2024. Per le domande relative all'anno 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente.

Il D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022 n. 15, all'articolo 1-quater, comma 3, ha introdotto il **contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia** (cd. **Bonus psicologo**), volto a fornire assistenza psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. Successivamente, l'articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (cd. Legge di Bilancio 2023), ha reso strutturale il Bonus psicologo, **innalzando l'importo massimo a 1.500 euro per persona**, nel limite complessivo di:

- 5 milioni di euro per l'anno 2023;
- 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Tanto premesso, analizziamo le indicazioni operative per la fruizione del Bonus psicologo **a decorrere dall'annualità 2023**.

Bonus psicologo anno 2023: ambito di applicazione

Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di **depressione, ansia, stress e fragilità psicologica**, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. Il beneficio, in particolare, è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti, nell'ambito dell'albo degli psicologi, che abbiano comunicato

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

l'adesione all'iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP). Il beneficio, a decorrere dall'anno 2023, è riconosciuto **una sola volta per ciascuna annualità** ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito descritti:

- residenza in Italia;
- valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, **non superiore a 50.000 euro**.

Misura del beneficio

Il contributo può avere un **valore non superiore a 1.500 euro per persona** e viene modulato in base all'ISEE del richiedente. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale del 24 novembre 2023, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, a decorrere dall'anno 2023, l'importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce:

- con un valore **ISEE inferiore a 15.000 euro**, l'importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in **1.500 euro** per ogni beneficiario;
- con un valore **ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro**, l'importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in **1.000 euro** per ogni beneficiario;
- con un valore **ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro**, l'importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in **500 euro** per ogni beneficiario.

Presentazione della domanda

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio *"Contributo sessioni psicoterapia"* attraverso una delle seguenti modalità:

- **portale web***,* utilizzando l'apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell'Istituto www.inps.it e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
- **Contact Center Integrato**, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

La domanda **per l'anno 2023** potrà essere presentata **a decorrere dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024**. Diversamente, per le domande relative **all'anno 2024 e agli anni successivi**, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

INPS. Si rammenta che, ai fini della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di **un'attestazione ISEE di valore non superiore a 50.000 euro e in corso di validità alla data della domanda**.

Requisiti e procedure di correzione ISEE

Nel caso di ISEE contenente **omissioni e/o difformità**, il richiedente sarà informato in sede di presentazione della domanda della necessità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) finalizzata a correggere l'ISEE difforme e a consentire l'istruttoria della domanda di accesso al beneficio. A tale riguardo si precisa che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013, che equipara, ai fini della richiesta delle prestazioni assistenziali, l'ISEE con omissioni o difformità a un ISEE valido, il richiedente, nel caso di attestazione ISEE rilasciata con omissioni e/o difformità, ha **30 giorni di tempo**, dal termine ultimo di presentazione della domanda, per regolarizzare l'ISEE attraverso le seguenti modalità alternative:

1. presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
2. presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
3. rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite CAF e quest'ultimo abbia commesso un errore materiale.

Trascorso il termine indicato, nel caso in cui permanga la difformità riscontrata, la domanda del cittadino è considerata **improcedibile** ai fini dell'erogazione della prestazione. Il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d'età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Il beneficio può essere richiesto, inoltre, per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall'amministratore di sostegno. Le domande prive della dichiarazione del possesso dei requisiti e della relativa autocertificazione, rilasciate sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nonché le domande presentate fuori dai termini indicati, saranno considerate **inammissibili**.

Graduatorie, esito della domanda e utilizzo del contributo

Al termine del periodo stabilito dall'Istituto per la presentazione delle domande, vengono stilate le **graduatorie per l'assegnazione del beneficio**, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell'ordine cronologico di

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

presentazione delle domande. Il completamento della definizione delle graduatorie è comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS. L'esito della richiesta è notificato **tramite SMS e/o** *e-mail* **ai soggetti richiedenti**, ai recapiti indicati nella specifica sezione *"MyINPS"* del portale dell'Istituto o, a scelta del richiedente, nella domanda ed è consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della stessa nella sezione *"Ricevute e provvedimenti"*. In caso di **accoglimento della domanda**, nel relativo provvedimento è indicato l'importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all'iniziativa, regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'Albo degli psicologi. Il professionista, in apposita sezione della procedura, deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario. L'erogazione dell'importo spettante, **nella quota massima di 50 euro a seduta**, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate. A partire **dall'anno 2023**, il beneficiario ha **270 giorni** di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio, comunicante il completamento delle graduatorie e l'adozione dei provvedimenti, per usufruire del Bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari cui si applicheranno le medesime disposizioni.

Fonte: Circolare INPS n. 33 del 7 febbraio 2024. NdR: potrebbe interessarti anche: Bonus psicologo: come chiedere il contributo per la psicoterapia effettuata nel 2023

Antonella Madia Sabato 24 febbraio 2024

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D